PROVVIDENZE PER IL CREDITO EDILIZIO

Art. 3

Il premio di cui al precedente articolo 1 verrà riconosciuto, al momento dell'estrazione del titolo o dell'annullamento per anticipata estinzione dei mutui:

a) ai portatori delle cartelle per le quali non sia stata chiesta od accolta la conversione del saggio di interesse al 6%;

b) agli istituti emittenti per le cartelle convertite al tasso del 6%.

Versione in vigore dal 15 marzo 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per il credito edilizio
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-il-credito-edilizio/art-3-il-premio-di-cui-al-precedente-articolo-1-verra-riconosciuto-al/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it